

# Diritto annuale, sconto sanzioni

## L'omesso versamento costa il 30% del mancato pagamento

DI CINZIA DE STEFANIS

**M**ai più sanzioni sull'intero importo dovuto ma solo sulla parte non versata. Gli omessi versamenti, parziali o totali, del diritto annuale saranno sanzionati con l'applicazione dell'aliquota del 30% solo sulla parte non versata e non più sull'intero importo. Tale regola si applica sia nei casi di errati pagamenti della maggiorazione dello 0,40% sui versamenti del diritto annuale effettuati entro 30 giorni dal termine ordinario (e cioè il 16 luglio) sia nei casi di ravvedimento operoso. Questo importante principio espresso dal ministero dello Sviluppo economico con la nota del 22 ottobre 2013 nota n. 172574, con la quale il ministero si allinea ai principi espressi all'Agenzia delle entrate con circolare del 2 agosto 2013 n. 27/E (si veda *ItaliaOggi* del 3 agosto 2013). E pone fine alle sanzioni del 30% applicate sull'intero importo delle somme differite e aumentate dello 0,40%, senza cioè considerare le somme già versate. Per esempio, su un versamento differito di 1.000,00 euro, eseguito entro il 30esimo giorno successivo al termine previsto che, con la maggiorazione dello 0,40%, doveva essere di 1.004,00 euro, al contribuente che ha versato 1.000 euro, dimenticandosi lo 0,40%, era applicata la sanzio-

### Meno aperture, più chiusure

*Tra luglio e settembre il saldo aperture-chiusure di aziende è stato pari a +12.934 unità, il più basso dell'ultimo decennio. A determinarlo 76.942 iscrizioni di nuove imprese (1.923 in più rispetto allo stesso trimestre 2012) e 64.008 cessazioni di imprese esistenti (più 3.498 unità rispetto all'anno scorso). Lo rivelano i dati Unioncamere-Movimprese, presentati in occasione della 138ª assemblea Unioncamere in corso a Genova. Per le iscrizioni è il secondo peggior dato del decennio, appena migliore rispetto a quello dello scorso anno; stesso discorso per le cessazioni. Ancora una volta è il mondo artigiano a mostrare acute sofferenze: 1.845 imprese in meno, il peggiore in assoluto degli ultimi dieci anni.*

ne del 30% sull'intero importo di 1.004,00 euro (euro 301,20). Oggi invece la sanzione sarà applicata «sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto» a titolo di imposte e maggiorazione. E cioè 5,20 euro (imposta 4 e maggiorazione 1 e 20). In salvo anche le imprese che eseguono carenti versamenti del diritto annuale per i ravvedimenti operosi. Nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine prescritto per il ravvedimento, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. Sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni a opera degli uffici camerali. Inoltre nel caso in cui l'impresa, in

sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Cciaa dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale, comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario, proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.

— © Riproduzione riservata —



### L'Antitrust alle appaltanti: segnalate le violazioni

L'Antitrust lancia un vademecum sui fenomeni anticoncorrenziali negli appalti e chiede alle stazioni appaltanti di segnalarli; una volta accertata la violazione delle regole antitrust la stazione appaltante potrà ottenere il risarcimento dei danni arrecati dal concorrente; offerte di comodo, boicottaggi delle gare, associazioni temporanee «sovraabbondanti» fra i fenomeni di maggiore indice anticoncorrenziale. E quanto si desume nel vademecum dell'Antitrust (deliberazione del 18 settembre 2013) che segnala alle stazioni appaltanti alcune criticità. L'Antitrust, lambendo le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, esemplifica - a uso delle amministrazioni - alcuni indici rivelatori di fenomeni discorsivi della concorrenza: pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analogia efficienza e dimensione; prodotti omogenei; perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile. Nello specifico, si sottolinea come il boicottaggio della gara venga individuato come sistema per prolungare il contratto con il fornitore abituale o per far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto e si sostanzia in: 1) nessuna offerta presentata; 2) presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara); 3) presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste circostanze l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota). Vi è poi il fenomeno delle offerte di comodo (o «di cortesia» o «fasulle»), vera e propria fattispecie di turbativa d'asta. Anche i subappalti e le Associazioni temporanee di imprese (Ati) sono visti dall'Antitrust come strumenti che, in un uso distorto, favoriscono la spartizione del mercato, o addirittura della singola commessa. Un indizio di tali fenomeni viene individuato nel fatto che una impresa si astiene dal partecipare ad una gara in vista di un successivo subappalto, o opta per la costituzione di un'Ati (con requisiti spesso sovraabbondanti) invece di partecipare singolarmente. Anche nella fase di aggiudicazione l'Antitrust rileva che l'Ati tra i maggiori operatori può essere